

avoir prêté serment, et ayant aussi le titre d'avocat à la Cour d'appel, voudraient, quoiqu'ils n'aient pas leur domicile dans la capitale, continuer l'exercice de leur profession devant la Cour d'appel de cette ville. Eh bien! voyez quelle serait la portée de la loi que vous allez faire: les avocats dont je parle ne seraient pas admis devant les tribunaux de la capitale. Comment est-il possible qu'ils puissent voir une interprétation de cette espèce? Je vous le demande. Après avoir abandonné nos Dieux lares, pourrait-on raisonnablement nous refuser le droit d'exercer notre profession d'avocat? Il ne me semble pas que cela soit juste. Je m'élève contre cette interprétation, et je soutiens qu'un avocat de la province qui a le titre d'avocat à la Cour d'appel, qui a prêté le premier serment, quoiqu'il n'ait pas de domicile régulier dans la capitale, conserve le droit de patrociner devant la Cour de cassation. Je le désire dans l'intérêt des provinces et de la justice.

**PRESIDENTE.** La proposizione del deputato Jacquier, non che l'emendamento del deputato Gianone, essendo meno ampi della proposta del deputato Sineo, questa debbe avere la priorità.

La questione di massima, proposta dal deputato Sineo, consiste in ciò, che si tolga la condizione dei dieci anni di patrocinio per ammettere gli avvocati dinanzi al magistrato di cassazione.

**SINEO.** Domando la parola.

Il signor guardasigilli nel parlarci dell'influenza che hanno i patrocinanti sull'animo dei magistrati non ci ha detto tutto il suo pensiero, ma ce lo ha lasciato capire. Egli pensa che siffatta influenza può essere utile e giusta, ma che può altresì talvolta tornar pernicioso, se fosse un'influenza sofisticata la quale potrebbe condurre il magistrato a render decisioni erronee.

Ma io soggiungo: se il ministro teme cotesta rea influenza, esse dovrebbe stabilire condizioni per cui fossero esclusi gli spiriti sofisticati e l'ignoranza, sebbene rivestiti del prestigio dell'eloquenza; egli non ha proposto questo; anzi recede da una disposizione, che, quantunque viziosa, al signor guardasigilli somministra il mezzo di provvedere nel senso da lui desiderato perchè dipende da lui la scelta degli avvocati; egli potrebbe scegliere soltanto quelli che congiungono il senno allo studio. Ma invece la Commissione propone di ammettere in massa gli avvocati patrocinanti davanti i magistrati d'appello che hanno dieci anni d'esercizio. Ora tutti ammetteranno che fra questi certamente vi sono degli ignoranti; credo che in tutte le professioni ve ne siano; non basta aver presa la laurea, aver esercitato per 10 anni per diventare un uomo dotto, molto meno per acquistare uno spirito giusto; gli spiriti sofisticati non si emendano mai.

Questi spiriti sofisticati, di cui il signor guardasigilli teme l'influenza, bisognerebbe che egli trovasse il modo di escluderli specialmente dal patrocinio davanti i magistrati d'appello, giacchè non è compiutamente esatto ciò che egli ha detto, che dopo l'appello resti il rimedio della Cassazione. Gli ricorderò per contro che, giusta il tenore della legge fondamentale della Cassazione, sono rari i casi della Cassazione, ed è ben più grande il numero delle sentenze dei magistrati d'appello contro le quali non c'è rimedio.

Venga dunque il signor guardasigilli a proporci una legge, la quale, prima di ammettere gli avvocati a patrocinare in appello, li sottoponga ad un esame severissimo per stabilire non solo la scienza dell'avvocato, ma anche il suo criterio. Se gli piacerà di proporla, la discuteremo. Ma intanto noi dobbiamo ripudiare una guarentigia che non guarentisce

nulla, quale è quella dei dieci anni di patrocinio. Fallace guarentigia, che è non solo illusoria, ma anche pernicioso, perchè può costringere il litigante od il processato ad accettare per difensore un sofista provetto, mentre forse, se la legge fosse stata più larga, egli avrebbe potuto trovare nel giovane foro un difensore dotto, assennato e logico.

Il signor guardasigilli nel difetto di migliori argomenti, per difendere il progetto della Commissione, trae esempio dallo Statuto, che fissa a 40 anni l'età dei senatori. Egli non ha avvertito che questo limite nello Statuto fu dettato da considerazioni affatto estranee all'attuale discussione. Quando si tratta di lasciare un arbitrio più o meno esteso al Ministero, allora il legislatore ci deve pensare, perchè quanto più è largo l'arbitrio, tanto più è facile l'abuso.

Si è messa questa condizione dell'età nello Statuto per frenare l'arbitrio ministeriale, come se ne sono messe tante altre. Per contro l'arbitrio dei clienti nella scelta dei loro avvocati non debbe essere frenato, debbe anzi essere largo il più possibile. E se tuttavia lo si volesse frenare, nello scopo principalmente di tener lontani dal magistrato i sofisti, bisognerebbe ricorrere a tutt'altro provvedimento. Quando vi si viene a dire che dopo dieci anni di patrocinio si ammetterà anche il più ignorante degli avvocati, non vedo perchè non sia meglio di togliere fra gli avvocati qualunque distinzione.

**PRESIDENTE.** Le rapporteur a la parole.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la prima parte dell'emendamento Sineo.

(La Camera non approva.)

Verrebbe ora la seconda parte, ma credo che debba sopra di essa avere la preferenza la proposizione del deputato Gianone, la quale consiste nel richiedere l'età di trent'anni compiuti, ed inoltre sei anni d'esercizio per l'ammissione degli avvocati innanzi al magistrato di cassazione.

Chiedo anzi tutto se questa proposizione sia appoggiata.

(È appoggiata.)

**MELLANA.** Prima che si passi ad un'altra questione, io vorrei osservare che la reiezione della massima stata proposta dal deputato Sineo non esclude, a mio avviso, un emendamento che io vorrei proporre, il quale consisterebbe nel ridurre a cinque anni la durata dell'esercizio del patrocinio davanti ai magistrati di appello.

**PRESIDENTE.** Osserverò al signor deputato Mellana che fu proposto un altro emendamento più ampio del suo in quanto che in esso richiederebbono due condizioni a vece d'una sola. Laonde questo debbe avere la preferenza, senza pregiudizio pel signor Mellana di proporre il suo dopochè la Camera abbia deliberato sul primo.

**MIGLIETTI.** Io chieggo che questo articolo venga formulato in un modo più preciso.

Qui io emetto un'idea che aveva comune coll'onorevole deputato Jacquier che, cioè, queste espressioni lasciassero luogo a dubitare se si intendano ammessi quei soli avvocati che hanno la loro residenza nel luogo ove siede il magistrato di appello, oppure quelli eziandio che risiedono in altri luoghi.

Nel progetto del Ministero si diceva: *Dopo avere per dieci anni esercitata la loro professione avanti alcuno dei magistrati di appello del regno.*

Ora, io trovo una differenza grandissima fra il dire d'aver esercitato per dieci anni la loro professione, e il dire d'aver sei anni di patrocinio; in questo senso, cioè, che colui solamente può dire d'aver esercitato sei anni la professione di avvocato, il quale effettivamente siasi per questo tempo oc-